DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

# Art. 13-sexies

## Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite

Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina delle forme pensionistiche complementari |
| Estremi | Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-252-2005/art-13-sexies-informazioni-ai-beneficiari-durante-la-fase-di-erogazione-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it